

IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione di partecipazioni in regime pex

di Federica Furlani

Nel momento in cui andiamo a ragionare sul **regime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni** dobbiamo interrogarci sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli **articoli 87 e 58 del Tuir** per l'applicazione del regime di *participation exemption*.

Se i requisiti non sussistono, infatti, le plusvalenze realizzate entreranno nel **regime "ordinario" dell'articolo 86** e quindi saranno pienamente tassate.

Il regime *pex* prevede invece un'**esenzione** la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

- se è un **soggetto Ires**, la percentuale è del **95%**
- se è un soggetto **Irpef**, la percentuale è del **50,28%**.

Se però dalla cessione emerge una **minusvalenza**, questa è totalmente **indeducibile** per i soggetti Ires, mentre per quelli Irpef è indeducibile nella misura del 50,28%.

Affinché una partecipazione possa fruire del regime PEX, come detto, deve soddisfare una serie di requisiti:

- due **"requisiti soggettivi"**, in quanto riguardano lo **status del soggetto che detiene la partecipazione** e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante;
- due **"requisiti oggettivi"** perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni: tali requisiti, pertanto, devono essere **verificati in capo alla società controllata**.

I quattro requisiti sono:

1. l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. holding period)

Si tratta di un **periodo minimo di possesso** che esclude a priori dalla possibilità di avvalersi della *participation exemption* nel primo anno di vita per i **soggetti di nuova costituzione** (circolare 36/E/2004 par. 2.3.1). A tale principio fanno eccezione le società costituite mediante **operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale**, quali ad esempio le società risultanti da fusioni o scissioni: in tal caso rileva anche il periodo di possesso da parte del dante causa. In relazione a **partecipazioni acquistate in epoche diverse**, per verificare quale strato della partecipazione abbia o meno diritto all'esenzione si debbano considerare cedute per prime quelle acquistate in epoca più recente (**criterio LIFO**).

2. l'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso

Il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel **primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso**. Di conseguenza una partecipazione che nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata nell'attivo circolante è esclusa dall'ambito di applicazione della pex anche se, successivamente, viene riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata tra le immobilizzazioni finanziarie è compresa nell'ambito di applicazione della disciplina in esame anche se, successivamente, essa viene riclassificata nell'attivo circolante. Nel caso di **società di persone** l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve risultare da **elementi certi e precisi della contabilità**, mentre sono **esclusi a priori da tale regime i soggetti in contabilità semplificata** per la mancata soddisfazione del requisito in commento.

3. la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata

Le partecipazioni non devono essere relative ad una società residente in uno degli stati individuati dal DM 21.11.2001, salvo la dimostrazione, a seguito dell'**esercizio dell'interpello**, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui essi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Il requisito della residenza fiscale della società partecipata deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, **sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso**.

4. l'esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale o industriale

Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata **svolga un'attività commerciale, secondo la definizione dell'art. 55 del Tuir**, dall'inizio del terzo periodo antecedente al realizzo. Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l'**attività delle società immobiliari** il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività

dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Nel caso di **esercizio congiunto di attività commerciale e non**, secondo le indicazioni contenute nella **circolare 7/E/2013** per soddisfare il requisito della commercialità va verificata la **prevalenza dell'esercizio di attività commerciale** confrontando l'ammontare a valore corrente del patrimonio destinato a ciascuna attività o utilizzando altri criteri, quali l'ammontare dei ricavi, costi, redditi o numero di dipendenti impiegati in ciascuna attività.